

ADEMPIMENTI ANNUALI LEGGE GELLI 8 MARZO 2017 N. 24

Il CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE rende noto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10, comma 4, della Legge 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", con ASSIMOCO ASSICURAZIONI, presta a favore della Il CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE la copertura assicurativa in ordine alla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, in forza del contratto di cui alla polizza n. 2201400100292, stipulato in data 31.03.2026 e con scadenza in data 31.12.2026, che prevede i seguenti massimali in aggiornamento alla Legge Gelli:

Responsabilità Civile verso terzi RCT	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno € 5.000.000,00 per persona € 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (RCO)	€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno € 5.000.000,00 per persona
Estensione Legge Gelli/Bianco Legge 24/2017 come da decreto attuativo 232/2023	€ 6.000.000,00 per anno e per serie di sinistri

Il contratto di predetta polizza è presente sul sito della struttura (www.coopilcortile.it)

La copertura nello specifico tiene indenne contro eventuali danni a terzi riferibili alle attività Socio Sanitarie collegate ed accessorie ovunque svolte dalla medesima Il CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in rispetto alla legge Gelli Bianco dell'8 marzo 2017 n. 24 e nel richiamo dei decreti attuati del D.M. 232/2023 e s.m.i. La polizza inoltre come previsto per legge risulta operante:

- In forma di claims made con 10 anni di retroattività e 10 anni di ultrattività;
- In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti terzi, la Società risponde per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi degli articoli 2055 c.c. e 1916 c.c. e da quanto disposto dagli articoli 9 e 13 della Legge Gelli e Bianco del 08 marzo 2017 n. 24
- Il recesso per sinistro può avvenire solo come previsto per legge, ed è ammesso solo al momento del rinnovo, e unicamente in caso di *reiterata condotta gravemente colposa* del personale sanitario accertata con sentenza definitiva, che abbia causato il pagamento di più di un risarcimento.
- La polizza prevede la copertura dei rischi di pandemia sino ad € 500.000,00 per sinistro ed anno in ambito di rct che rco.
- La polizza copre anche il personale sanitario, anche in caso di violazioni obbligatorie e previste per legge, salvo il caso di dolo.

La polizza risulta regolarmente pagata è non soggetta a disdetta o disdettata per l'annualità in corso con continuità di copertura assicurativa, è nello specifico non risultano sinistri pregressi o denunciati allo stato attuale.

Cuneo 22.06.2026.

ASSIMOCO
ASSICURAZIONI SpA
Agenzia Generale
Via Cascina Colombaro, 56 - Cuneo
Tel. 0171.64570 - Fax 0171.435626